

TI_GERICHTE 31.2019.1 vom 15. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2019.1

FR: TI_GERICHTE 31.2019.1 du 15 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 31.2019.1 del 15 luglio 2019

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). Nel merito 2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5). Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell'art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che "se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono

solidalmente per l'intero danno". I soci gerenti e i gerenti di una _____ rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell'ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell'8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell'11 ottobre 2011 con riferimenti). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all'entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (presidente della gerenza fino al 10 febbraio 2016; cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS. 2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento degli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l'anno 2015, così come risulta dall'estratto dei contributi paritetici per quell'anno (doc. 1/A) e dai relativi specchietti sub doc. 5. L'importo complessivo di fr. 8'964.65, poi aggiornato a fr. 8'820.65 dopo redistribuzione della tassa sul CO 2 (cfr. consid. 1.5) – va qui rilevato che gli acconti trimestrali del 2015 sono scaduti ex art. 34 cpv. 3 OAVS prima delle dimissioni dalla carica rivestita dall'insorgente (del 10 febbraio 2016; cfr. doc. D) e che determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013) – , peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti. 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai

compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile risolvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha

agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). 2.7. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Recht-sprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.8. RI 1, come accennato (cfr. consid. 1.4), sostie-ne di essere rimasto in carica quale presidente della gerenza della FA 1 per meno di due settimane (dal 28 gennaio [data dell'iscrizione a RC] al 10 febbraio 2016

[data delle dimissioni]) e non per 73 giorni come indicato dalla Cassa (cfr. I, punto 2.2.1 i., pag. 4). Egli fa valere inoltre – dopo che nell’opposizione del 21 settembre 2018 aveva invece sostenuto di essere stato ingannato: “(...) Come detto, questa carica [ndr.: presidente della gerenza della FA 1] mi è stata affibbiata in maniera del tutto truffaldina, senza che io ne fossi realmente a conoscenza. (...)” (doc. 2) – di aver assunto per errore detta carica e che pertanto “(...) a fronte di un’assunzione di carica avvenuta per errore e di dimissioni notificate dopo meno di due settimane dall’iscrizione della funzione quale organo è evidente che il ricorrente non poteva adoperarsi per verificare preventivamente la situazione debitoria della FA 1, proprio per il fatto che egli non aveva nessuna intenzione di assumere tale carica; del resto egli neppure conosceva tale società (...)” (I, punto 2.2.2 ii., pag. 6). Tali affermazioni non giovano all’insorgente. Per quanto riguarda la durata della carica va rilevato che il TFA, quanto all’inizio della responsabilità, ha stabilito che “(...) l’amministratore di una società anonima risponde del danno provocato alla cassa ai sensi dell’art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, senza riguardo alla data d’iscrizione nel registro di commercio. (...)” (registro della DTF 123 V 172). In concreto – ricordato che i soci gerenti e i gerenti di una _____ rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima (cfr. consid. 2.2), visti il verbale dell’assemblea generale straordinaria della FA 1 del 30 novembre 2015 dal quale risulta che RI 1 ha accettato formalmente la gerenza della società (doc. 3/B) rispettivamente l’ “Istanza di iscrizione telegrafica” dello stesso giorno da lui sottoscritta (doc. 3/C) e conformemente alla succitata giurisprudenza – è a partire dal 30 novembre 2015 che l’insorgente è stato investito della responsabilità per la carica assunta. Ritenute le dimissioni del 10 febbraio 2016 (doc. 3/D) è dunque a ragione che la Cassa ha concluso che RI 1 è stato in carica quale presidente della gerenza della società per effettivi 73 giorni. In merito all’assunto secondo il quale “(...) il ricorrente non poteva adoperarsi per verificare preventivamente la situazione debitoria della FA 1, proprio per il fatto che egli non aveva nessuna intenzione di assumere tale carica; del resto egli neppure conosceva tale società (...)” (I, punto 2.2.2 ii., pag. 6), va rilevato quanto segue. Già si è detto che con il ricorso – a prescindere dal fatto che non aveva minimamente provato e tantomeno documentato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non poteva essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006) – l’insorgente si è limitato a sostenere di aver assunto per errore la carica di presidente della gerenza della società. L’insorgente non prova di essere incorso in un errore scusabile al momento dell’assunzione della suddetta carica. Ritenuto che non è un profano nell’ambito della gestione aziendale – “(...) è stato socio e socio gerente di altre società a garanzia limitata, è stato titolare di una ditta individuale ed è stato presidente della gerenza di un’ulteriore società a garanzia limitata (doc. 4A-E). (...)” (III, pag. 4) – , all’insorgente non poteva sfuggire che, conformemente al verbale dell’assemblea generale straordinaria della FA 1 del 30 novembre 2015 (doc. 3/B) e con la sottoscrizione dell’ “Istanza di iscrizione telegrafica” dello stesso giorno (doc. 3/C), egli assumeva a tutti gli effetti la carica di presidente della gerenza di detta società. Infatti, il riferimento alla FA 1 è indicato in grassetto nella prima pagina dell’ “Istanza di iscrizione telegrafica”, il punto concernente la nomina di un nuovo presidente della gerenza recita inoltre inequivocabilmente che “(...) quale nuovo presidente della gerenza della società è stato nominato il signor RI 1, in _____, che impegnerà la società con diritto di firma individuale. (...)” (doc. 3/C) e l’insorgente ha posto la propria firma proprio sotto il nome della medesima società, ancora una volta scritto in grassetto.

Del tutto irrilevante appare invece quanto addotto nel ricorso (oltretutto quale semplice probabilità) e meglio che “(...) al momento dell'infe-lice firma sull'istanza d'iscrizione quale organo della FA 1 il ricorrente non ha ricevuto nessun tipo d'informazione da parte del notaio, avv. _____; i documenti da sottoscrivere gli sono stati sottoposti unicamente dalla segretaria dello stesso. Il ricorrente neppure era presente all'assemblea della società, fatto questo che si evince anche del verbale della stessa (doc. B annesso alla decisione impugnata). Probabile che al ricorrente furono sottoposti diversi documenti da sottoscrivere, tra i quali venne infilata anche l'istanza relativa alla FA 1, che egli firmò involontariamente. (...)” (I, punto 2.2.1 iii., pag. 4, la sottolineatura è del redattore).

Nemmeno, trattandosi di semplici allegazioni di parte, è possibile concludere diversamente per il solo fatto che, precisato che “(...) non ha mai avuto nessun tipo di accordo né con la FA 1 né con i suoi soci ed organi. (...)” (I, punto 2.2.1 v., pag. 5) e riferendosi a quanto avvenuto il 30 novembre 2015, l'insorgente sostiene, da una parte, che “(...) era convinto di trovarsi dal notaio per affari riguardanti la società _____, della quale egli si ha assunto intenzionalmente una funzione di organo dal dicembre 2013 al agosto 2018 (doc. E). (...)” (I, punto 2.2.1 iv., pag. 5) e, dall'altra parte, che “(...) i contorni poco chiari di quanto avvenuto quel giorno sono stati confermati al ricorrente anche dalla Signora _____, ex segretaria della FA 1 stessa (vedasi il suo email qui annesso quale doc. H). (...)” (I, punto 2.2.1 v., pag. 5). Al riguardo a ragione la Cassa ha sostenuto e precisato che “(...) né l'email della signora _____ né il fatto che il ricorrente non avesse particolari rapporti coi soci, modificano quanto precede. Innanzitutto trattasi di mere allegazioni di parte e secondariamente dall'estratto del Registro di commercio risulta che il signor TERZ 1, socio gerente della FA 1 quando RI 1 era presidente della gerenza, era anche socio gerente della _____ quando RI 1 ne era presidente della gerenza (doc. 4A-B). (...)” (III, pag. 3). Quanto alla “Dichiarazione” 7 febbraio 2019 nella quale il signor _____, asseritamente consulente amministrativo esterno della _____, ha indicato che sul finire dell'anno 2015 “(...) fu proposto al signor RI 1 di assumere la carica di gerente della _____. (...)” (V/1), rettamente la Cassa ha evidenziato (come risulta dal relativo estratto RC sub doc. 4/B) che “(...) il signor RI 1 era presidente della gerenza della _____ già dal 19 dicembre 2013 (cfr. pubblicazione FUSC) e che lo è stato sino al 28 agosto 2018! (...)” (VIII). Dal canto suo TERZ 1, nelle osservazioni del 26 febbraio 2019, ha, in particolare, rilevato che “(...) successivamente alle dimissioni del Sig. _____, sopraggiunte con disaccordi con la _____, la gestione della FA 1, è stata affidata al Sig. RI 1, quale Presidente della Gerenza, con firma individuale e dal sottoscritto, in qualità di Socio e Gerente, con firma a due con il presidente, con riferimento alla _____, attraverso la sig. _____. (...)” (X, la sottolineatura è del redattore). Accettando la carica di presidente della gerenza della FA 1 per una durata di 73 giorni, l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una _____ rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una _____ deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell'ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell'8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell'11 ottobre 2011 con riferimenti). A tal riguardo ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una _____) spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). RI 1, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo passivo.

Questo vale a maggiore ragione se si considera che, vista la carica assunta (presidente della gerenza), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3). Lo stesso insorgente ammette che “(...) per quanto concerne il suo ruolo (passivo) una volta formalizzata la sua carica si potrebbe sostenere - come fatto nella decisione impugnata - che una volta resosi conto di essere stato iscritto quale organo della FA 1 il ricorrente avrebbe potuto comunque adempiere ai suoi obblighi quale gerente (tra cui quello di esigere di essere informato sulla situazione debitoria della società); tuttavia - come detto - accortosi della sua infelice ed involontaria iscrizione, il ricorrente si è limitato a richiedere subito la sua cancellazione, senza immischiarsi negli affari di una società della quale egli non solo non voleva far parte, ma che neppure conosceva minimamente. (...)” (I, punto 2.2.2 iii., pag. 6). In questo senso a ragione la Cassa ha addotto che “(...) nel caso in esame si rileva come il signor RI 1 non abbia intrapreso i passi necessari per conoscere anzitempo gli scoperti della FA 1. L'opponente avrebbe dovuto verificare in modo minuzioso e di persona la situazione economica della società. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società, oppure si fosse fatto presentare un'atte-stazione della Cassa relativa alla situazione della società, avrebbe constatato che al momento della sua entrata in carica, cioè il 30 novembre 2015, la situazione debitoria era la seguen-te: – anno 2014: era in corso il pagamento rateale del congrua-glio emesso l'8 giugno 2015 per CHF 10'344.65 (doc. E), il cui saldo è avvenuto con valuta 1° dicembre 2015, tramite il versamento di CHF 8'900.00, di cui CHF 1'155.15, in quanto eccedenti, sono stati trasferiti a parziale copertura della fattura del 3° trimestre 2015; – anno 2015: la fattura d'acconto del 3° trimestre 2015 per CHF 4'882.45 (doc. F), emessa in data 1° settembre 2015, risultava essere stata diffidata il 2 novembre 2015 e precettata il 23 novembre 2015. [...] Alla luce di tali elementi il signor RI 1 avrebbe avuto informazioni suffi-cienti per valutare l'assunzione della carica di presidente della gerenza. L'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi della FA 1, ora fallita. (...)” (doc. B , pag. 10). L'insorgente non ha inoltre addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell'esercizio della sua carica di presidente della gerenza della società. Nemmeno, lo si ribadisce, egli ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Del resto, vista la “Dichiarazione” 7 febbraio 2019 nella quale il signor _____ ha indicato che “(...) durante questo periodo seppi che il signor RI 1 era divenuto gerente della FA 1. La cosa mi sorprese poiché durante i vari incontri non si era mai discusso di una simile prospettiva, anche perché le enormi difficoltà finanziarie di tale società erano note a tutte le persone coinvolte, compreso il signor RI 1. (V/1, la sottolineatura è del redattore), l'insorgente doveva subito attivarsi per garantire il pagamento dei contributi e non aspettare passivamente 73 giorni prima di rassegnare le proprie dimissioni. Rilevato che la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento (STCA del 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20), giova qui rilevare che – a prescindere dal fatto che l'insorgente non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntual-mente i propri compiti – nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Questo Tribunale, come visto sopra, ha presente che il

ricorrente è rimasto in carica solo dal 30 novembre 2015 al 10 febbraio 2016. Per cui si può affermare che le dimissioni sono state rese dopo un breve periodo di carica quale gerente. Il TFA tuttavia ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5 e H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b). In concreto, come incontestatamente addotto dalla Cassa, per l'anno 2014 il pagamento rateale del conguaglio di quell'anno è stato saldato il 1. dicembre 2015 e la fattura d'acconto per il terzo trimestre del 2015 è stata diffidata il 2 novembre rispettivamente precettata il 25 novembre 2015. In questo senso, conformemente alla succitata giurisprudenza, a ragione la Cassa ha rilevato che "(...) la società, al momento dell'entrata in carica dell'opponente, non aveva pagato regolarmente i contributi, essendovi addirittura un'esecuzione in corso. Ciò che, anche in presenza di un periodo breve di carica, non permette di liberare l'opponente dalle sue responsabilità ex art 52 LAVS. (...)" (doc. B, punto 7.3, pag. 11). 2.9. Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di presidente della gerenza – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una _____. Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolta, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.10. Riguardo all'ammontare del danno, vista la risposta di causa con cui, dopo redistribuzione della tassa sul CO 2, la Cassa ha aggiornato l'importo del danno fatto valere a fr. 8'820.65 (8'964.45 – 143.80 = 8'820.65; cfr. consid. 1.5 e 2.3), RI 1 (quale debitore solidale con TERZ 1) deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 8'820.65 per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell'anno 2015 (acconti). 2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. 2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.